



# COMUNE DI PONSACCO

*Provincia di Pisa*

ORIGINALE

<b>DETERMINAZIONE N.</b>	<b>797</b>
<b>DATA</b>	<b>29/12/2016</b>

**OGGETTO:**

IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA LEGALE A SEGUITO DEL RICORSO IN APPELLO AL C. DI S. PROMOSSO DALLA SIG.RA PICCIRILLO ROSANNA PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA IDONEA MISURA CAUTELARE, DELLA SENTENZA DEL TAR N° 659/2016 DELLA III SEZIONE DEPOSITATA IN DATA 20.04.2016.

## IL RESPONSABILE 3° SETTORE

Preso atto che:

- con Determinazione del 3° Settore n. 33 del 17.04.2013 è stata ordinata alla Sig.ra Piccirillo Rosanna la demolizione di opere eseguite senza il titolo autorizzativo;
- scaduti i termini fissati per ottemperare all'ordinanza di demolizione, la Sig.ra Piccirillo Rosanna non ha adempiuto alla demolizione dei manufatti elencati nella Determinazione n. 33/2013, come risulta dal verbale di accertamento redatto in data 21 ottobre 2013 a seguito di sopralluogo il Comandante della Polizia Municipale e il responsabile del Servizio Edilizia Privata;
- con successiva Determinazione del 3° settore n. 304 del 03.07.2015 viene disposto l'acquisizione di diritto gratuito al patrimonio del Comune, dell'area e dei manufatti;

Visto il ricorso al T.A.R. Toscana presentato dalla Sig.ra Piccirillo Rosanna per l'annullamento della Determinazione del 3° Settore n. 33 del 17.04.2013 ad oggetto "*Ingiunzione alla demolizione delle opere abusive, per ripristino dello stato dei luoghi, realizzate in Ponsacco presso il fabbricato di proprietà della Sig.ra Piccirillo Rosanna ubicato in via Melorie n. 75 e individuato al NCEU al foglio 10, part.lla 860, sub 1. art. 132 L.R. 1/2005.*";

Visto il successivo ricorso al T.A.R. Toscana presentato dalla Sig.ra Piccirillo Rosanna per l'annullamento della Determinazione del 3° Settore n. 304 del 03.07.2015 ad oggetto "*Inottemperanza all'ingiunzione alla demolizione delle opere abusive per ripristino dello stato dei luoghi in Ponsacco in via Melorie, 75 sul terreno individuato catastalmente al fg. 10, p.lle 854, 856, 858 e 860 di proprietà della Sig.ra Piccirillo Rosanna. Notifica per costituzione titolo per l'immissione in possesso*";

Vista la sentenza del TAR n.659/2016 del 20.04.2016, che in merito ai due ricorsi così si pronuncia:

*“In conclusione il ricorso deve essere integralmente respinto con riguardo all’ordine di demolizione e successivo provvedimento di acquisizione gratuita del fabbricato principale e della relativa area pertinenziale, mentre deve essere parzialmente accolto con riferimento alle altre opere pertinenziali nel senso che la conseguenza della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione delle stesse non può essere individuata nella acquisizione gratuita ma solo nella potestà del comune di provvedere in via officiosa alla loro rimozione.”*

Visto il successivo ricorso in appello al Consiglio di Stato presentato dalla Sig.ra Piccirillo Rosanna per l’annullamento della sentenza del TAR n.659/2016 del 20.04.2016 (All.1) previa idonea misura cautelare.

Vista la Deliberazione di G.C. n. ° 168 del 20/12/2016 con la quale è stato incaricato lo Studio Legale Avv. Luigi Bimbi di Pisa per la causa in oggetto;

Vista la prenotula inviata dall’Avv. Bimbi di Pisa in data 19.12.2016 prot. 22742 (All. 2);

Considerato che per la costituzione in giudizio in questo ricorso, si prevede di corrispondere un importo pari a € 2.537,60 comprensivo di contributo previdenziale al 4% ed IVA al 22%;

Rilevato che il preventivo dell’incarico professionale, trova sufficiente disponibilità nell’apposito capitolo di Bilancio;

Ritenuto pertanto di impegnare per le spese di costituzione in giudizio uno stanziamento, per un ammontare complessivo di € 2.537,60;

Che il codice univoco ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: RKYBDG

Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il corrente anno;

Dato atto che ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 si provvederà ad effettuare la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale di questo Ente;

Vista la delibera di C.C. n. 24 del 12/05/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2016/2018.

Vista la delibera di C.C. n. 25 del 12/05/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016 ed il bilancio pluriennale relativo al triennio 2016/2018.

Vista la deliberazione di G.C. n° 70 del 24/05/2016 ad oggetto “Approvazione del P.E.G. per il triennio 2016/2018 e del Piano della Performance per il triennio 2016/2018”, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state affidate le risorse e gli obiettivi ai Responsabili di Settore.

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'opposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del T.U. degli Enti Locali;

Visto il D. Lgs. n° 267/2000;

Vista il D.Lgs. n° 165/2001;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

#### DETERMINA

1) Di impegnare la somma di € 2.537,60 in favore dello Studio Legale Luigi Bimbi di Pisa per far fronte alle spese di costituzione in giudizio per il RICORSO in Appello al C. di S. promosso dalla Sig.ra Piccirillo Rosanna per l'annullamento, previa idonea misura cautelare, della Sentenza del TAR n° 659/2016 della III Sezione depositata in data 20.04.2016, sul CAP. 200/00 "Spese per liti e atti a difesa del Comune", come specificato nella sottostante tabella;

2) Di imputare la spesa complessiva di € 2.537,60, così come da tabella sottostante:

MISS.	PROG.	TITOLO	MACROAGGR.	CAP.	IMPORTO	ANNO
1	2	1	3	200/00	2.537,60	2016

3) Di dare atto:

- che l'obbligazione diverrà esigibile entro gli anni di competenza;
- che il codice univoco ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: RKYBDG;
- che a decorrere dal 31.03.2015 questo Comune non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico e che a decorrere dal 30.06.2015 non potrà più procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino alla ricezione della fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal D.M. 55/2013;

4) Di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le disposizioni di cui all'art.183 del TUEL;

5) Di procedere alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale di questo Ente all'interno della sottosezione "Consulenti e collaboratori" così come stabilito dall'Art. 15 c.1 e 2 del D. Lgs. 33/2013;

6) Di procedere successivamente alla liquidazione della prestazione professionale con apposita determinazione.

Il Responsabile del Servizio  
Arch. Antonio D'Auria

Il Responsabile 3° Settore  
Arch. Nicola Gagliardi

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile 3° Settore  
Arch. Nicola Gagliardi

## I M P E G N I   D I   S P E S A

<b>ESERCIZIO</b>	<b>DESCRIZIONE CAPITOLO</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>IMPEGNO</b>	<b>IMPORTO</b>
	Spese per liti e atti a difesa del Comune	200/00	3289	2.537,60

**Visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 151, comma 4 e dell'art. 147 bis D.Lgs. 267/2000.**

Ponsacco, 29/12/2016

Il Responsabile 2° Settore  
Dott.ssa Alessandra Biondi

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 30/12/2016 al 14/01/2017

Assistente Amministrativo  
Dott. Domenico Cheli